CHIARIMENTI SUL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PER DISCIPLINE O AREE DI TIROCINIO FINALIZZATI ALLA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI QUALIFICA PER OPERATORE SOCIO SANITARIO.

In riferimento al paragrafo 6 dell'allegato B alla DGR n. 811 del 05 luglio 2022 "Riconoscimento di crediti", al fine di omogeneizzare la procedura di riconoscimento e quantificazione del credito formativo e di consentire un adeguato utilizzo del credito riconosciuto nella formulazione del punteggio di ammissione all'esame di qualifica descritto nell'allegato A alla DGR n. 1130 del 29/09/2022, si precisa quanto segue.

La quantificazione del credito formativo *[...]* è effettuata dal soggetto gestore di provenienza esclusivamente per discipline e/o singole aree di tirocinio concluse con valutazione positiva.

L'accertamento dev'essere svolto a cura del soggetto gestore presso il quale l'aspirante corsista chiede l'iscrizione, previa verifica delle conoscenze e delle competenze precedentemente acquisite, effettuata sulla scorta della documentazione prodotta dall'interessato all'atto della presentazione della domanda di quantificazione e attribuzione del credito formativo.
La suddetta verifica deve essere attuata da parte di un'apposita commissione, presieduta dal Responsabile della struttura o del corso e composta da 3 docenti di cui almeno uno dell'area igienico-sanitaria e tecnico-operativa.
L'esito dell'accertamento dev'essere comunicato alla Direzione Formazione e Istruzione utilizzando l'apposita modulistica, che sarà inviata via mail e che dovrà essere caricata per intero (da pagina 1 a pagina 6) a cura dell'Organismo di formazione titolare del corso in svolgimento, nella sezione Materiali Interni di A39 con Titolo: codice corso_ Cognome Nome _richiesta crediti.

Discipline teoriche

La valutazione finale di ogni singola disciplina a credito deve essere espressa in una scala da 0 a 10 dove il livello 6 indica la sufficienza.

Possono originare credito formativo solo le discipline concluse con valutazione finale positiva.

Ai fini del riconoscimento di credito formativo non sono utilizzabili le ore di discipline svolte che non abbiano portato a concludere la disciplina medesima con **una valutazione finale positiva** (≥6/10).

In caso di discipline svolte parzialmente, anche se presente **una valutazione intermedia/parziale positiva**, non viene riconosciuto alcun credito formativo.

Esempio 1. Allo studente che abbia frequentato e concluso le 15 ore della disciplina *Organizzazione dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali* in un corso avviato con DGR n. 1124/2020 o 1253/2021, che abbia interrotto il percorso dopo aver conseguito la valutazione finale di 7/10 viene riconosciuto l'intero credito formativo per la medesima disciplina;

Esempio 2. Allo studente che abbia frequentato 15 delle 18 ore previste per la disciplina *Aspetti di etica, bioetica e deontologia professionale in* un corso avviato con DGR n. 1124/2020 o 1253/2021, che abbia interrotto il percorso dopo aver conseguito la valutazione finale di 8/10 viene riconosciuto l'intero credito formativo per la medesima disciplina;

Esempio 3. Allo studente che abbia frequentato 18 delle 25 ore previste della disciplina *Psico-pedagogia e sociologia* in un corso avviato con DGR n. 1124/2020 o 1253/2021, che abbia interrotto il percorso, pur in presenza di valutazioni intermedie positive ma in *assenza di valutazione finale*, non viene riconosciuto alcun credito formativo per la medesima disciplina;

Esempio 4. Allo studente che abbia frequentato 19 delle 20 ore previste della disciplina *Attività di animazione e riabilitazione* in un corso avviato con DGR n. 1124/2020 o 1253/2021, che abbia interrotto il percorso, pur in presenza di valutazioni intermedie positive ma con *valutazione finale negativa* non viene riconosciuto alcun credito formativo per la medesima disciplina.

Le valutazioni finali delle discipline del percorso teorico concluse con esito positivo (voto ≥6/10) devono essere riportate nella *Scheda di Valutazione percorso ed esame di qualifica*" -Sezione 1- Valutazioni discipline" di cui all'Allegato B del Decreto Direttore Direzione Formazione e Istruzione n.1130/2022.

Tirocinio

La valutazione finale di ogni singola esperienza di tirocinio a credito deve essere espressa in una scala da 0 a 7 dove il livello 4 indica la sufficienza.

Possono dare origine a credito formativo solo le esperienze di tirocinio concluse con almeno il 90% della durata prevista per la singola area e valutazione finale positiva (≥4/7).

Le ore svolte e le valutazioni finali delle esperienze di tirocinio concluse con esito positivo e con almeno il 90% della durata prevista devono essere riportate nella "*Scheda di Valutazione percorso ed esame di qualifica*"*- Sezione 2- Valutazioni tirocini"* di cui all'Allegato B del Decreto Direttore Direzione Formazione e Istruzione n.1130/2022.

Crediti derivanti da esperienze lavorative pregresse

Con riferimento al riconoscimento di crediti da esperienze lavorative pregresse si rinvia a quanto stabilito al paragrafo 6 di cui all'Allegato B della DGR 811/2022 *"Modalità di riconoscimento crediti da esperienze lavorative".*

Qualora alla/al candidata/o sia stato riconosciuto un credito formativo da esperienze lavorative pregresse inserire nella "*Scheda di Valutazione percorso ed esame di qualifica-Sezione 2- Valutazioni tirocini"* (Allegato B Decreto Direttore Direzione Formazione e Istruzione n.1130/2022):

- la lettera **"R"** per le aree di tirocinio per le quali è stato riconosciuto il credito formativo; in questo caso, il sistema di calcolo del punteggio escluderà automaticamente l'area di tirocinio oggetto del riconoscimento, senza influire in modo negativo o positivo sul calcolo stesso.